

XVIII legislatura

A.S. 2463:

"Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"

Dicembre 2021

n. 277



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2463: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"». NL277, dicembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Capo I Obblighi vaccinali	1
Articolo 1 (<i>Obblighi vaccinali</i>)	1
Articolo 2 (<i>Estensione dell'obbligo vaccinale</i>)	2
Capo II Impiego delle certificazioni verdi COVID-19.....	4
Articolo 3 (<i>Durata delle certificazioni verdi COVID-19</i>).....	4
Articolo 4 (<i>Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19</i>).....	5
Articolo 5 (<i>Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione</i>).....	6
Articolo 6 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	7
Capo III Controlli e campagne di informazione	7
Articolo 7 (<i>Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>).....	7
Articolo 8 (<i>Campagne di informazione</i>).....	8
Articolo 9 (<i>Misure urgenti in materia di controlli radiometrici</i>).....	9

CAPO I OBBLIGHI VACCINALI

Articolo 1 (*Obblighi vaccinali*)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 44 del 2021.

La lettera a), inserendovi l'articolo 3-ter (*Adempimento dell'obbligo vaccinale*), dispone che l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Si ricorda che l'obbligo è stato previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.

La lettera b), modifica l'articolo 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). Per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo 1, si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame (comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 1). Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, le modalità di verifica dell'adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento sono ridefinite dalle novelle di cui comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, commi da 3 a 6 - le quali demandano il controllo agli ordini professionali (e alle relative Federazioni nazionali), mediante verifica dei certificati verdi COVID-19, e confermano il principio della sospensione da ogni attività lavorativa -. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale, le novelle di cui al comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 10, e le novelle di cui alla successiva lettera c) rinviano alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, capoversi 2, 3 e 6, del presente D.L. n. 172

La lettera c), modificando l'articolo 4-bis, elimina anche in relazione all'obbligo vaccinale previsto per gli operatori di strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali il termine di efficacia della connessa disposizione, finora fissato al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Oltre a una modifica procedimentale, la lettera c) dispone che anche ai suddetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6, introdotte dall'articolo 2 del presente decreto-legge. Infine, eliminando la sanzione per l'accesso alle strutture appena citate in violazione dell'obbligo vaccinale, la prevede per la violazione delle disposizioni che impongono ai responsabili delle suddette strutture e ai datori di lavoro dei soggetti esterni che vi accedono per espletare la loro attività lavorativa il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.

La RT afferma che le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l'obbligo vaccinale rappresenta una modalità, alternativa alla raccomandazione, di attuazione del piano per la somministrazione dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già coperto dalle risorse finanziarie appositamente

stanziare. Le attività di verifica dell'obbligo vaccinale, che vengono eseguite dalle PP.AA. mediante accesso a sistemi informativi o controlli documentali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Al riguardo, andrebbe confermato quanto già asserito in relazione alla versioni previgenti degli articoli 4 (obbligo per i sanitari) e 4-*bis* (obbligo per gli operatori delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali) circa la sostenibilità ad invarianza di oneri dell'articolata procedura di comunicazioni e controlli prevista dall'articolo, ultronea rispetto a quella ordinaria, a carico di regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, datori di lavoro, alla luce della necessità di implementarla nuovamente rispetto alla somministrazione della dose di richiamo, anche se il complesso delle attività richieste dovrebbe essere comunque più contenuto e più agevole rispetto a quello svolto al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale, sia perché si tratta di ripetere procedure già sperimentate, sia perché gli adempimenti ineriscono ad una sola somministrazione (rispetto alle due - in linea di massima - del ciclo primario). Anche se la presenza di personale (sanitario e delle strutture di cui all'articolo 4-*bis*) non disposto a sottoporsi alla vaccinazione potrebbe determinare risparmi di spesa in termini di mancate retribuzioni, andrebbe chiarito se sia stata effettuata una stima della quota di personale che non si sottoporrà alla dose di richiamo, al fine di valutare le possibili ripercussioni sulla funzionalità del sistema sanitario e residenziale-socio-assistenziale, anche alla luce dell'eliminazione della possibilità di adibire il personale sanitario non vaccinato a mansioni che escludano il contatto con il pubblico.

Articolo 2 ***(Estensione dell'obbligo vaccinale)***

Il comma 1 estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Il comma 2 del nuovo articolo stabilisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. Si prevede che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurino il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.

Il comma 3 prevede che i soggetti di cui sopra verificano con immediatezza l'adempimento dell'obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie, a seguito delle quali: nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la

presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1; in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale; in caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai casi in precedenza descritti, accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

A seguito delle suddette procedure di verifica, l'eventuale atto di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili: determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non può durare più di sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

Il comma 4 del dispositivo prevede che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedano alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. E' stabilito che il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 5 dispone che ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, dispone che lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la specifica sanzione amministrativa di cui al comma 6.

Il comma 6 qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale. In particolare, la disposizione, richiamando l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020, prevede: per la violazione dell'obbligo di accertamento del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti preposti al controllo in base al comma 2, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro; per la violazione del divieto di svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, l'applicazione della più elevata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.

La RT evidenzia, in particolare, sui commi 1 e 2, che la ivi prevista sostituzione del personale scolastico sospeso non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sono, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.

Inoltre, aggiunge che il Ministero dell'istruzione effettua comunque un monitoraggio delle unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e della durata della sospensione, comunicandolo mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero dell'economia e

delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA.

Al riguardo, si evidenzia che la RT si sofferma sulle sole ricadute dell'estensione dell'obbligo vaccinale solo per quanto concerne l'Amministrazione scolastica statale. Tuttavia, posto che la misura *de quo* troverà applicazione anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, le cui attività gravano tutte sui bilanci degli enti territoriali (in particolare, rispettivamente, su Regioni e Comuni) e che tali attività presentano analoghe caratteristiche di inderogabilità nell'obbligo di assicurare il normale svolgimento del servizio in presenza di personale sospeso, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove norme determinino attività suscettibili di determinare ricadute d'oneri per tali enti, le stesse disposizioni debbano prevedere le risorse a valere dei loro bilanci attraverso cui questi possano farvi fronte. Sarebbe pertanto opportuna una conferma in merito al fatto che la certificazione di neutralità possa riferirsi anche alle altre Amministrazioni coinvolte negli altri servizi educativi indicati al comma 1, lettera a).

Inoltre, andrebbero richiesti elementi informativi e rassicurazioni circa la piena sostenibilità dei fabbisogni concernenti l'applicazione delle misure funzionali ad assicurare il rispetto dell'obbligo nei relativi ambiti, come espressamente indicati dal comma 3, nonché anche in merito alla possibilità di assicurare i livelli minimi di servizio, alla luce della prevista sospensione del relativo personale anche per le altre Amministrazioni interessate dall'estensione dell'obbligo vaccinale ai sensi delle lettere b)-d) del comma 1, con particolare riferimento al personale Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità oltre che al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

CAPO II

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Articolo 3

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021:

la lettera a) inserisce la somministrazione della dose vaccinale di richiamo fra le condizioni attestata dalla certificazione verde;

la lettera b) riduce da 12 a 9 mesi la durata della certificazione verde a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre stabilisce, in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, che la certificazione verde COVID-19 ha una validità di ulteriori 9 mesi a far data da tale somministrazione; infine, introduce una puntualizzazione meramente procedimentale;

la lettera c) riduce da 12 a 9 mesi dall'avvenuta guarigione anche la validità della certificazione verde per coloro che sono accertati come contagiati dopo 14 giorni dalla prima dose o dopo il completamento del ciclo primario.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La RT afferma che il presente articolo, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4 ***(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 52 del 2021:

la lettera a), modificando l'articolo 6, in relazione allo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva in zona gialla, elimina l'interdizione finora prevista dell'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo;

la lettera b), modificando l'articolo 9-bis, impone l'obbligo di certificato verde anche per accedere ai servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive da parte dei clienti ivi alloggiati, finora esentati. Tale obbligo viene poi esteso ad alberghi e strutture ricettive. Inoltre, preclude l'accesso senza certificato verde a spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

la lettera c), modificando l'articolo 9-quater, impone il certificato verde anche per l'utilizzo dei servizi di trasporto per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti, nonché per quello dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di tipo interregionale, degli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale e dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Puntualizza inoltre che sono sollevati dai suddetti obblighi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale e i soggetti di età inferiore ai 12 anni (finora i soggetti esenti od esclusi per età dalla campagna vaccinale). Infine, prevede che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possano essere svolte secondo modalità a campione.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

La RT afferma che il presente articolo, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, in quanto alle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe chiarito, in relazione al notevole ampliamento dei mezzi di trasporto la cui fruizione sarà condizionata al possesso del certificato verde (in particolare quelli locali e regionali), se, per effetto della necessità di effettuare controlli relativi al possesso della certificazione richiesta, anche se espletati secondo modalità a campione, possano derivare, anche indirettamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale eventualità può essere riferita, ad esempio, a servizi di trasporto erogati

in via diretta da pubbliche amministrazioni, ad imprese di trasporto incluse nel conto consolidato della pubblica amministrazione, a servizi di trasporto gestiti da enti strumentali della P.A., a contratti di servizio o altre forme di affidamento nei quali siano previste compensazioni del gestore privato al modificarsi delle condizioni economiche. Inoltre, con riferimento anche ad imprese di trasporto partecipate da PP.AA., si prospetta l'eventualità di perdita di parte del bacino d'utenza, con riflessi sui ricavi e sugli utili d'esercizio (e quindi sui dividendi retrocessi alla PP.AA.).

Articolo 5

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021:

la lettera a), in riferimento alla già prevista estensione dell'obbligo di certificato verde per l'accesso a una pluralità di attività e servizi (ristoranti, cinema, teatri, musei, piscine ecc.) anche in zona gialla, arancione e rossa, laddove essi siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone, fa espressamente salvo quanto previsto al comma 2-*bis*, introdotto dal presente articolo 5;

la lettera b), appunto, inserendo il predetto comma 2-*bis*, consente nelle zone gialle e arancione la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 derivanti da vaccinazione o da guarigione dal COVID-19 e ai soggetti esentati (v. lettera c)), nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 (ovvero la possibilità di accesso anche con certificato verde da tampone negativo);

la lettera c) esclude dall'applicazione della disciplina sull'utilizzo del certificato verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale (confermando la previgente normativa) e quelli di età inferiore ai 12 anni (finora quelli esclusi per età dalla campagna vaccinale);

la lettera d) impone ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività il controllo del rispetto della normativa anche con riferimento a quanto disposto dal comma 2-*bis*.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentito la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo nelle more di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame.

La RT afferma che il presente articolo, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, in quanto alle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6 ***(Disposizioni transitorie)***

Il comma 1 dispone che, dal 6 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi (accesso a ristoranti, musei, cinema, teatri, palestre ecc.), per i quali in zona gialla sono previsti limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o da guarigione e a quelli esentati, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-*bis* (accesso con certificato anche generato da tampone).

Il comma 2, nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021 (recante disposizioni d'attuazione della normativa), adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021, autorizza gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o da guarigione.

La RT afferma che l'articolo, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'adeguamento dei sistemi informatici per consentire di rilevare separatamente il certificato rilasciato sulla base della vaccinazione o della guarigione e quello concesso sulla base di un tampone negativo sia realizzabile a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio. Va segnalato in proposito che la relazione tecnica si limita a ribadire l'invarianza di oneri senza fornire elementi utili a suffragare la predetta assunzione di neutralità.

CAPO III **CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE**

Articolo 7 ***(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

L'articolo demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi.

In particolare, si prevede al comma 1 che il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotti un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito territoriale di competenza.

Il comma 2 stabilisce che tali attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

La RT si limita a certificare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto alle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur trattandosi di controlli a campione, anche se costanti, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito al quadro delle risorse umane e strumentali delle Forze di polizia di cui si prevede l'impiego a tal fine e comunque una stima dei fabbisogni correlati alle risorse per l'eventuale ricorso al lavoro straordinario che queste saranno chiamate ad effettuare in tale contesto operativo, nonché un quadro di sintesi delle risorse finanziarie già disponibili ai sensi della legislazione vigente e conferme circa la loro adeguatezza. Si aggiunge che la programmazione e verifica delle attività di controllo da parte degli uffici del Ministero dell'interno è espressamente previsto che dovrà aver luogo con cadenza settimanale, dovendo in tal senso riferire il Prefetto di ciascuna provincia al ministro dell'Interno.

Sul punto, occorre segnalare che la mera apposizione di una clausola di neutralità delle disposizioni non è di per sé idonea a garantire dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per le Amministrazioni interessate, se non accompagnata da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a provarne l'effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, come peraltro rilevato recentemente anche dall'Organo di controllo¹.

Alla luce della circostanza che le disposizioni in esame prevedono il concorso anche degli organi e strutture della polizia locale alle dipendenze delle Amministrazioni territoriali, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità prevede l'obbligo di indicare la copertura sui relativi bilanci e l'equilibrio dei bilanci.

Articolo 8 **(Campagne di informazione)**

La disposizione demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il Sars-CoV-2. È previsto che il Dipartimento provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

¹ In particolare, la Corte dei conti ha rilevato nell'ultima relazione quadrimestrale in generale che " sottostime degli oneri, di rado verificabili ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, potrebbero dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero, di grande rilevanza quantitativa. *Il tema qui affrontato riguarda anche l'obbligo di garantire la sostenibilità delle clausole di neutralità in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, obbligo che viene statuito da apposita norma della legge di contabilità. Si tratta di una disposizione, invero, quasi caduta in desuetudine, con la conseguenza che, in caso si producano oneri, si provvederà con mezzi di bilancio; in alternativa, le disposizioni incontreranno difficoltà attuative.*" Cfr. Corte dei Conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri n. 2/2021, leggi pubblicate nel maggio -agosto 2021, pagine 4-5.

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto alle attività ivi previste si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle finalità indicate dal presente articolo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi di valutazione in merito alle iniziative formative e informative di cui si prevede l'attivazione e della loro durata, nonché una stima dei relativi oneri in considerazione dei mass media che ne verranno coinvolti.

A tale proposito, venendo anche ai profili di copertura, posto che la disposizione prevede che ai suddetti fini si provvederà potendo avvalersi delle risorse già specificamente previste per iniziative di tale natura nel bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri, andrebbero richieste le coordinate contabili di tali stanziamenti iscritti in bilancio per il triennio 2021/2023, nonché indicazione in merito alla sostenibilità degli oneri stimati per le iniziative in esame, a fronte delle campagne informative e formative e relativi impegni di spesa che siano già in corso a carico dei predetti stanziamenti.

Articolo 9

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

Il comma 1 proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 101 del 2020 (che dovrebbe individuare i prodotti assoggettati alla sorveglianza radiometrica, in relazione all'individuazione di livelli anomali di radioattività, le modalità esecutive dei controlli ecc.).

La RT precisa che, al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale *in itinere* senza che la sorveglianza radiometrica sia *medio tempore* sottoposta alla disciplina di cui all'Allegato XIX del citato decreto legislativo, si ritiene necessario stabilire una proroga per l'adozione del predetto decreto al 31 dicembre 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2021

[Nota di lettura n. 268](#)

Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (**Atto del Governo n. 313**)

"

[Nota di lettura n. 267](#)

A.S. 2426: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Nov 2021

[Nota di lettura n. 269](#)

A.S. 2437: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 270](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021 (**Atto del Governo n. 315**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 30:](#)

PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi

"

[Nota di lettura n. 271](#)

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (**Atto del Governo n. 320**)

"

[Nota breve n. 25](#)

Le previsioni economiche di autunno 2021 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 272](#)

A.S. 2447: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 273](#)

A.S. 2449: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"

"

[Nota di lettura n. 274](#)

A.S. 2448: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

"

Nota di lettura n. 275

"

[Nota di lettura n. 276](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 325**)

"

[Nota di lettura n. 275](#)

Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 326**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>